

L'Agenzia delle entrate ha approvato gli schemi della fideiussione e del deposito cauzionale

DS6901

DS6901

Garanzia per i soggetti extraUe

Se intendono fare operazioni intracomunitarie in Italia

DI FRANCO RICCA

Operativo l'obbligo di prestare garanzia per i soggetti extraUe che intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia. Con un provvedimento del 14 aprile 2025 l'Agenzia delle entrate ha infatti approvato gli schemi della fideiussione e del deposito cauzionale in titoli di Stato che le imprese non stabilite in uno Stato membro dell'Ue o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, operanti ai fini dell'Iva nel territorio nazionale mediante un rappresentante fiscale, sono tenute a prestare per ottenere (o mantenere) l'iscrizione alla banca dati VIES. L'adempimento deve essere assolto anteriormente alla richiesta di inserimento nella banca dati o in sede di dichiarazione di inizio attività; i soggetti già iscritti al VIES alla data del 14 aprile 2025 devono invece provvedere entro 60 giorni da tale data, pena l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio.

Le norme di riferimento

Tra le misure di contrasto delle frodi Iva introdotte dal dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024, vi è la previsione dell'obbligo, per i soggetti non residenti nell'Ue né in uno dei paesi extraUe che aderiscono al See (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia), operanti ai fini Iva in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, di prestare idonea garanzia per l'inclusione nel sistema VIES (requisito necessario per poter effettuare operazioni intracomunitarie).

Le disposizioni attuative so-

no state adottate con dm economia del 4 dicembre 2024, il quale ha stabilito, in sintesi, che la garanzia in esame:

- può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria
- deve avere un massimale minimo di 50.000 euro
- va intestata al direttore pro-tempore della Dp dell'Agenzia competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e va consegnata alla Dp medesima personalmente dal soggetto passivo o tramite il rappresentante fiscale
- deve avere durata minima di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna, dopo di che non dovrà essere rinnovata.

Il dm ha inoltre previsto che, per i soggetti già iscritti all'archivio VIES alla data in cui l'Agenzia delle entrate pubblicherà il provvedimento recante la definizione degli aspetti operativi, la garanzia dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla predetta data; in caso di inottemperanza, l'Agenzia comunicherà al rappresentante fiscale, via Pec o raccomandata AR, l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio dalla banca dati, che scatterà dopo l'inutile decorso di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte dell'interessato.

Il provvedimento dell'Agenzia

Il provvedimento dell'Agenzia del 14 aprile rende operativo l'obbligo, individuando le informazioni che devono essere riportate nelle due forme di garanzia (fideiussione assicurativa o bancaria, cauzione in

titoli di Stato o garantiti dello Stato) ed approvando i relativi schemi, allegati al provvedimento stesso. La garanzia, avente le caratteristiche stabilite con il citato dm, va presentata prima della richiesta di iscrizione al VIES, oppure contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività recante tale richiesta, e va consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al domicilio di quest'ultimo. Dalla data in cui l'ufficio, effettuate le necessarie verifiche, comunica la conformità della garanzia, sarà possibile richiedere l'iscrizione al VIES con le modalità del provvedimento del 15 dicembre 2014.

Conformemente a quanto previsto dal predetto dm, il provvedimento prevede che i soggetti già inclusi nella banca dati al 14 aprile 2025 devono prestare la garanzia entro 60 giorni da detta data, e dunque entro il 13 giugno prossimo. In caso di inottemperanza, l'Agenzia comunicherà al rappresentante fiscale del soggetto interessato, mediante PEC o raccomandata AR, l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio, che sarà disposta se l'obbligo non sarà adempiuto nei 60 giorni dalla data della predetta comunicazione.

— © Riproduzione riservata —

